

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Articolo 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di Montalcino è un ente locale autonomo, il quale ha rappresentatività generale della propria comunità, secondo la Costituzione ed i principi generali delle leggi statali, ne cura gli interessi generali e promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, in ogni sua più ampia accezione.
2. Il Comune rappresenta la comunità ed i suoi interessi meritevoli di tutela, nei rapporti con lo Stato, con la Regione e con tutti gli enti e soggetti pubblici e privati, anche a livello sovra nazionale.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria, con facoltà di conformare la politica delle entrate alle esigenze della comunità, nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi statali vigenti e norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è soggetto istituzionale titolare di funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate da leggi statali o regionali secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza dell'azione amministrativa.
5. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai principi della Costituzione, delle Leggi Statali e delle norme Comunitarie, nel pieno rispetto dei diritti civili di ognuno. In particolare opera contro ogni forma di totalitarismo, per salvaguardare e consolidare i valori di libertà, antifascismo, eguaglianza, giustizia sociale, democrazia e solidarietà, patrimonio della comunità di Montalcino.
6. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche, sociali e sindacali all'Amministrazione.
7. Per il perseguimento delle proprie finalità il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e definisce gli obiettivi della propria azione mediante idonea pianificazione generale e di settore, coordinandosi anche con gli strumenti programmatori della Regione e degli altri Enti.
8. Il Comune si ispira al principio della solidarietà, ai criteri della sussidiarietà, collaborazione, della cooperazione e associazionismo, nel pieno rispetto delle rispettive prerogative di legge
9. Per gli effetti dello Statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione di legge, si considerano cittadini del Comune di Montalcino tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e continuativo per ragioni di lavoro, di studio, di utenza dei servizi e di accoglienza umanitaria.
10. Il Comune sviluppa e promuove l'integrazione dei cittadini di altre nazionalità nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, socialità e costume.

Articolo 2 Comune di Montalcino e territorio

1. Il Comune di Montalcino si fregia del titolo di "Città", conferito nel 1462 in relazione con la concessione della sede vescovile da parte di Pio II.
2. Il Comune di Montalcino, nella sua attuale conformazione scaturisce dalla fusione amministrativa dei Comuni di Montalcino e San Giovanni D'Asso, decisa attraverso il voto popolare, espresso con referendum del 16 ottobre 2016 ed istituito con Legge Regione Toscana dell'11 novembre 2016, nr. 78.
3. Esso ha la propria sede amministrativa e fiscale presso la casa comunale, situata a Montalcino in Piazza Cavour 13, mentre ha la propria sede consiliare nel Palazzo Comunale Storico situato in Montalcino, Costa del Municipio nc. 1 e la sede del Municipio di S. Giovanni d'Asso nel Palazzo Comunale Storico di S. Giovanni d'Asso, sito in Piazza Antonio Gramsci, nc.1;
4. Il territorio comunale è la sommatoria delle superfici costituenti i due comuni ante fusione e si estende attualmente per circa 310 Km² e confina con i comuni di Murlo, Buonconvento Asciano, Trequanda, Pienza, S. Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Civitella Paganico, Cinigiano e Castel del Piano.

5. Il territorio del comune è costituito dalla Città Capoluogo di Montalcino e dalle località di Camigliano, Castelnuovo dell'Abate, S. Angelo in Colle, S. Angelo Scalo, Torrenieri, Montisi, San Giovanni D'Asso, Monterongriffoli, Lucignano d'Asso, Vergelle oltre ai nuclei abitati comunali di Tavernelle, La Croce, Monte Amiata Scalo, Poggio alle Mura.

Articolo 3

Municipio di San Giovanni d'Asso

1. Allo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica della comunità locale originaria, promuoverne lo sviluppo e garantire il decentramento dei servizi è istituito il Municipio di San Giovanni d'Asso.

2. Al Municipio è collegato un apposito Consiglio Municipale avente la stessa sede dell'estinto Comune di San Giovanni d'Asso. Il Consiglio Municipale è organismo comunale di partecipazione con funzioni propositive e consultive in ordine a tutte le materie e funzioni di competenza del Comune previste dalle Leggi e dallo Statuto e riferite al territorio del precedente Comune di San Giovanni d'Asso, in particolare nei seguenti ambiti: tutela e valorizzazione dell'identità storica del territorio del precedente Comune; organizzazione dei servizi relativi al predetto ambito; salvaguardia delle manifestazioni culturali, delle mostre mercato e di tutti gli eventi tradizionali che danno lustro e valorizzano il territorio del Municipio; promozione dello sviluppo economico, sociale e civile; il tutto nei limiti di cui all'art. 7 LRT 78/2016.

3. La funzione consultiva del Consiglio Municipale è svolta su richiesta del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

4. Sulle istanze propositive avanzate in forma scritta dal Consiglio Municipale ed indirizzate agli Organi Comunali sono assicurati l'esame e la risposta nelle prime sedute utili o comunque entro 45 (quarantacinque) giorni.

5. Per particolari questioni possono partecipare alle sedute del Consiglio Municipale, e ne è garantita la presenza, il Sindaco, Rappresentanti della Giunta Comunale, Rappresentanti del Consiglio Comunale.

6. Il Consiglio Comunale, entro 60 (sessanta) giorni dal proprio insediamento, approva il Regolamento del Municipio volto a determinare: la costituzione, composizione e nomina dei suoi organismi, gli indirizzi generali di organizzazione e funzionamento. Il tutto tenendo in considerazione la rappresentanza dei Gruppi eletti in Consiglio Comunale, dell'associazionismo locale e della Società civile territoriale, riferibili all'ambito del Comune di San Giovanni d'Asso così come esistente al 31.12.2016. La previsione di cui al presente comma ha valore per il primo insediamento del costituendo Comune di Montalcino.

7. Il Consiglio Municipale è nominato dal Consiglio Comunale entro sessanta giorni dal proprio insediamento e per la prima nomina del costituendo Comune di Montalcino il termine è di 120 giorni, secondo i criteri che saranno definiti nel regolamento approvato di cui al comma 6 del presente articolo.

8. La Giunta Comunale nomina uno dei membri del Consiglio Municipale. Il Presidente del Municipio viene nominato tra i membri del Consiglio Municipale ed eletto dai Consiglieri Municipali stessi.

9. Il Municipio è il luogo dove hanno sede gli Uffici Comunali per l'erogazione di servizi di prossimità ai cittadini. In particolare hanno sede nel Municipio:

9.1. Uffici amministrativi e di Polizia Municipale ad apertura costante;

9.2. Base operativa di attività di servizi tecnici-manutentivi;

9.3 Tutti gli altri Uffici Comunali ad apertura programmata con particolare riferimento a servizi tecnici e tributari.

9.4 La Giunta Comunale definisce modalità e tempi circa l'organizzazione dei servizi di cui sopra secondo criteri di flessibilità-efficienza e di risposta adeguata alle esigenze dei cittadini.

10. Il Consiglio Municipale ha attività propositiva per la nomina dei rappresentanti del Comune nei vari Enti di settore riferibili in prevalenza al Comune di San Giovanni d'Asso così come esistente al 31.12.2016 ed in particolare in tutte le materie che riguardano la produzione e la valorizzazione tartufigena. Presso il Municipio hanno sede l'archivio storico del precedente comune di San Giovanni d'Asso e l'archivio relativo alla documentazione riguardante l'attività legata al tartufo.

11. La durata del Consiglio di Municipio segue quella del consiglio comunale anche per l'ipotesi di decadenza di anticipata di quest'ultimo, nel qual caso svolge le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo organismo.

Articolo 4

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Comune di Montalcino, con lo stemma storico di Montalcino così come raffigurato in precedenza alla fusione ed approvato con ritraente "D'argento al monte di sei cime di rosso, sostenente un albero di verde. Sei monti rossi sorreggono un leccio".

2. Il gonfalone invece è composto dallo stemma del comune di Montalcino e riporta in calce lo stemma del Municipio di S. Giovanni d'Asso e di Montisi ed il simbolo delle altre località di Camigliano, Castelnuovo dell'Abate, S. Angelo in Colle, S. Angelo Scalo, Torrenieri, che può descriversi : "*Stendardo di bianco recante al centro monte di sei cime di rosso sostenente un albero di verde (sei monti rossi sostengono un leccio) con sottostante la scritta Montalcino. Nel bordo inferiore dello stendardo sono riportati gli emblemi del Municipio di S. Giovanni d'Asso e di Montisi ed il simbolo delle altre località di Camigliano, Castelnuovo dell'Abate, S. Angelo in Colle, S. Angelo Scalo, Torrenieri*", centri che allo stato attuale hanno rilevanza nello strumento urbanistico del comune.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.

4. In ordine alle ricorrenze statutariamente riconosciute della Città di Montalcino si può esibire il Gonfalone, ed ogni altra località costituente il comune può domandare di esibire anche la propria simbologia, così come identificata nel presente statuto.

5. L'uso dello Stemma e del Gonfalone per le finalità statutarie sono autorizzati dal Sindaco mentre la riproduzione dello stemma del Comune e del Gonfalone per fini non istituzionali sono consentiti solo ed esclusivamente previa autorizzazione della Giunta, espressa nei modi e nelle forme di legge previste anche eventualmente in seguito all'approvazione di apposito regolamento.

Articolo 5

Patrono del comune

1. E' istituito il giorno 8 (otto) Maggio quale festività locale ricorrente essendo la Madonna del Soccorso il Patrono del Comune di Montalcino, ad ogni effetto di legge.

2. Il Comune può disciplinare anche con apposito ed eventuale regolamento la forma di svolgimento della festa patronale del Comune.

Articolo 6

Festività identitarie, storico, culturali, della tradizione popolare e sociali

1. Il Comune riconosce gli stemmi, i simboli ed i festeggiamenti a ricorrenza fissa della Città di Montalcino capoluogo, del Municipio di S. Giovanni d'Asso e con esso di Montisi, e delle altre Località di Torrenieri, di Castelnuovo dell'Abate, di S. Angelo in Colle, di S. Angelo Scalo e di Camigliano, come testimonianze affermate della memoria dei propri usi e costumi popolari e sociali, tali da essere fondamentali elementi rappresentativi dell'identità territoriale locale.

2. Alle iniziative statutariamente riconosciute viene concesso d'ufficio il Patrocinio del Comune, a valore morale e materiale, finalizzato al sostegno delle stesse, nelle forme di legge ed eventualmente anche regolamentari consentite, qualificandole come momenti di aggregazione ed impegno sociale fondamentale per il mantenimento della propria identità storica, culturale e sociale.

3. Le manifestazioni riconosciute tali dallo statuto mantengono la loro identificazione a prescindere dalle date storicizzate di svolgimento indicate nel presente atto.

4. Sono riconosciute di valore tutte le altre manifestazioni storico, culturali, sociali ed associative che abbiano una valenza dimostrata perlomeno ventennale, in quanto eventi affermati nella memoria degli usi, delle tradizioni, della società civile e costumi popolari, tali da essere importanti elementi rappresentativi ed aggregativi dell'identità sociale e territoriale locale.

Articolo 7

Feste identitarie della Città di Montalcino e simbologia a valore comunale

1. **Città di Montalcino, capoluogo** con lo stemma del "*leccio di colore verde sovrastante sei colli di colore rosso su sfondo bianco. Con la scritta Montalcino*" il quale è anche il simbolo di tutto il Comune ed ha come Festa Storica

Identitaria ricorrente, a valore comunale:

- "Torneo di Apertura delle Cacce", seconda domenica di Agosto;
- "Sagra del Tordo", ultima domenica di Ottobre,

Le predette manifestazioni sono iscritte all'Albo Regionale delle Manifestazioni di Rievocazione Storica, con l'effetto che in ossequio anche a tale riconoscimento assumono un ruolo principale e fondamentale nel rilievo storico, culturale del Comune e sono meritevoli di preminente rilevanza statutaria.

2. Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio sono i quattro quartieri della Città di Montalcino, riconosciuti di diritto a tutti gli effetti Associazioni Storico Rievocative a Carattere Territoriale in quanto iscritte nell'Albo Regionale delle Associazioni di Rievocazione Storica. Anche in forza del riconoscimento regionale tali associazioni, in quanto centri promozionali di aggregazione e di cultura depositari delle tradizioni "Ilcinesi", assumono una superiore rilevanza statutaria comunale, da valorizzare e salvaguardare, anche in ragione dell'intensa attività sociale svolta nel corso dell'intero anno solare.

3. L'amministrazione comunale disciplinerà con appositi regolamenti le modalità di svolgimento delle manifestazioni identitarie di cui sopra, il valore delle stesse, e l'individuazione di eventuali organismi di sorveglianza e tutela, individuando in tale contesto le preminenti e specifiche modalità di sostegno morale e materiale alle Feste di cui trattasi.

Articolo 8

Festività del Municipio di S. Giovanni d'Asso e simbologia del Municipio

1. **San Giovanni d'Asso, Municipio** con emblema "*San Giovanni Battista su sfondo azzurro, benedicente con la mano destra e con la sinistra tiene la croce. Recante la dizione Municipio di S. Giovanni d'Asso*", il quale è lo stemma anche della stessa località. Le festività del Municipio, rilevanti anche ai fini della possibile rappresentatività delle varie associazioni di riferimento nel consiglio del Municipio secondo quanto sarà appositamente previsto dal regolamento di funzionamento di tale organismo, si distinguono tra quelle di S. Giovanni d'Asso e Montisi.

2. **S. Giovanni d'Asso** ha come proprie feste ricorrenti:

- a) Festa dello Scricchio : Festa Religiosa che si svolge Sabato e Domenica dell'ottava di Pasqua;
- b) Mostra Mercato del Tartufo bianco delle Crete Senesi (novembre);
- c) Festa del Tartufo Marzuolo (Marzo);
- d) Festa del Patrono San Giovanni Battista (giugno);

3. **Montisi**, località con emblema "*Castello su sfondo rosso e base verde con olivo su tre massi, collocato al centro di due torri. Recante la scritta Montisi*" ha come proprie feste ricorrenti:

3.1 "Giostra di Simone" che si svolge ogni anno la domenica più vicina al 5 (cinque) agosto che corrisponde alla festa della Madonna delle Nevi patrona di Montisi;

3.2. San Martino, Castello, Piazza e Torre sono le quattro contrade di Montisi riconosciute di diritto a tutti gli effetti associazioni di rilevanza del Municipio da valorizzare, anche in ragione dell'intensa attività sociale svolta nel corso dell'intero anno solare.

3.3. E' altresì riconosciuta la manifestazione del "Il Primo Olio e Altro ancora" che si tiene ogni anno in prossimità del ponte di Ognissanti.

Articolo 9

Festività delle varie località e simbologia delle stesse

1. **Torrenieri , località** con simbolo "*Torre di colore Marrone su sfondo bianco. Recante la scritta Torrenieri*" ha come proprie feste ricorrenti:

- Santa Maria Maddalena, 22 Luglio e sarà celebrata nel suo profilo popolare secondo le indicazioni della Parrocchia locale.
- Festa del Treno, la domenica maggiormente prossima al 15 maggio;

2. **Castelnuovo dell'Abate, località** con simbolo "*L'abbazia di S. Antimo su sfondo blu e giallo. Recante la scritta Castelnuovo dell'Abate*" ha come propria ricorrenza la "Festa patronale in onore di S. Antimo" ricorrente il giorno 11 maggio.

3. **S. Angelo in Colle, località** con simbolo "*S. Michele Arcangelo, armato di spada. Recante la scritta S. Angelo in Colle*" ha come propria ricorrenza la "Festa patronale in onore di S. Michele Arcangelo" che si celebra l'ultima domenica di settembre.

4 **S. Angelo Scalo, località** con simbolo "*Scudo di colore verde, con la rappresentazione del treno di colore nero su sfondo colorato delle colline, recante la scritta Sant'Angelo Scalo*", ha come propria festa il primo maggio (festa rionale del paese), oltre alla manifestazione "Orcia a tavola" che si tiene nel mese di settembre.

5. Camigliano, località con simbolo *"Un Cammello dorato su sfondo azzurro e sovrastante l'emblema della balzana di colore bianco e nero. Recante la scritta Camigliano"* ha come propria festa ricorrente, la "Sagra del Galletto" che si tiene la prima domenica di ottobre.

Articolo 10

Albo pretorio

1. Il Comune è dotato di un proprio sito Internet improntato alla massima accessibilità dei cittadini, garantendo la massima trasparenza e chiarezza delle comunicazioni.
2. La pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti deve essere effettuata tramite apposito Albo Pretorio inserito all'interno del sito dell'ente e come di legge previsto.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Articolo 11

Diritto di cittadinanza

1. Sono titolari individuali dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione, salvo diversa disposizione di legge, Statuto o regolamento:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Montalcino;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini maggiorenni italiani e appartenenti all'Unione Europea, stranieri, apolidi, ancorché non residenti ma che nel Comune esercitano la propria prevalente attività di lavoro e di studio.
2. I livelli essenziali di prestazione previsti dall'art. 117, secondo comma lettera m) cost. sono stabiliti dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.
3. Il comune disciplina con regolamento i procedimenti, in attuazione dei principi:
 - a) di neutralità della funzione amministrativa rispetto agli interessi coinvolti nei singoli procedimenti;
 - b) del giusto procedimento, a tutela del contraddittorio fra le parti del procedimento;
 - c) di protezione dei diritti e degli interessi dei destinatari del provvedimento amministrativo, di coloro che possono averne pregiudizio e dei terzi intervenuti nel procedimento rispetto dell'interesse pubblico concreto;
 - d) di concertazione ed immediatezza;
 - e) di ragionevolezza e proporzionalità;
4. Il Comune, nel disciplinare i propri procedimenti, stabilisce livelli essenziali di prestazioni anche superiori a quelli previsti dalla L. 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.
5. La violazione od elusione delle norme contenute nella L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e di quelle contenute nelle leggi e nei regolamenti, anche propri, che disciplinano i procedimenti amministrativi determinano la responsabilità, anche disciplinare, del dipendente.

Articolo 12

Cittadinanza onoraria e conferimento

1. Il Comune può conferire a persone che si sono particolarmente distinte nell'ambito della vita civile, sociale, culturale o scientifica o in altri settori o materie, la cittadinanza onoraria.
2. La proposta per il conferimento della cittadinanza può essere fatta dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un numero di Consiglieri Comunali non inferiore ai due terzi degli eletti, oppure da una richiesta sottoscritta da almeno il 15% dei cittadini.
3. Essa viene deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri e viene concessa dal Sindaco in una successiva seduta del Consiglio Comunale aperta al pubblico, provvedendo poi ad iscrivere il nominativo in uno speciale Registro dei Cittadini Onorari, che dovrà essere istituito.

Articolo 13

Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) assicura il pieno rispetto delle quote riservate dalla normativa alle donne, nell'interno di favorirne la massima partecipazione;
 - b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e di donne sul lavoro;

- c) favorisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) adotta previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione Pubblica;
- c) promuove la presenza della donna in Enti, Aziende e Istituzioni.

Articolo 14

Beni comuni

1. Il Comune promuove le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione dei beni materiali, immateriali e digitali attinenti al paesaggio, alle edificazioni storiche, alle feste identitarie ed agli enti od organizzazioni che danno vita a tali feste, ai percorsi storici, alle stazioni ed alle reti ferrate storiche, alla biodiversità, alle fonti termali, ai terreni dove crescono spontanei o vengono coltivati i tartufi ed alla difesa della viticoltura e della coltivazione del Sangiovese.

2. Il Comune disciplina l'attuazione delle forme di collaborazione, previste al primo comma, con regolamento.

Articolo 15

Sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico del territorio

1. Lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, paesaggistiche, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, dei vari regolamenti applicativi nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo sociale, culturale ed economico, nel rispetto della programmazione comunitaria, nazionale, regionale e comunale, tenendo presente che l'area si caratterizza per una forte ruralità, un crescente sviluppo turistico, un'importante attività nel settore nella somministrazione. E' scarsamente presente il commercio di generi non legati all'alimentazione, all'artigianato, al terziario in genere ed in quasi completa dismissione l'industria.

3. La sinergia tra il paesaggio, la storia, l'arte, la cultura, l'identità locale, l'ambiente costituisce un valore fondamentale per sviluppare economicamente il territorio, il turismo e valorizzare le produzioni locali al punto da renderle suggestive e non riproducibili nel mondo, conferendogli quel carattere di unicità e di legame col buon vivere e l'alta qualità produttiva. Un connubio idoneo a generare una leva di sviluppo economico, sociale alla quale deve essere accompagnata l'istruzione, la scuola, la formazione professionale e la garanzia di idonei livelli di assistenza sociale e sanitaria.

Articolo 16

Sanità ed assistenza sociale

1. Il Comune esercita le funzioni sanitarie e di assistenza sociale demandategli dalla legge compatibilmente con quanto di competenza dello Stato, della Regione ed Enti istituiti per legge all'esercizio di tali attività.

2. La garanzia del diritto alla salute è un valore fondamentale e per questo l'Ente predispone strumenti idonei per renderlo effettivo favorendo un'efficace prevenzione ed ausilio anche ai meno abbienti; concorre ad assicurare la tutela della salubrità e della sicurezza nell'ambiente e nel posto di lavoro, della maternità e della prima infanzia.

3. Il mantenimento e potenziamento del Presidio Ospedaliero di Montalcino è determinante per garantire ai cittadini del Comune ed alle popolazioni limitrofe un miglior funzionamento della struttura al fine per non penalizzare una vasta zona di territorio della provincia distante dai centri ospedalieri.

4. L'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale è necessario, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli immigrati, ai portatori di handicap, ai tossicodipendenti, anche favorendo e sostenendo moralmente e materialmente le associazioni di volontariato e di promozione sociale del settore.

5. Il dimensionamento nella sua presenza e nell'erogazione dei servizi della RSA ed in favore della terza età è rilevante e va perseguito anche con modalità operative innovative anche in considerazione della rilevante fascia di anziani nella popolazione locale.

Articolo 17

Assistenza scolastica, istruzione e formazione in generale

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica ed ai servizi connessi in ragione delle proprie competenze demandategli dalle norme Statali, Regionali e comunque sovra ordinate.
2. La presenza sul territorio di varie strutture che vanno dagli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole elementari medie e superiori, costituisce un valore fondamentale da tutelare al fine di garantire anche alle fasce più deboli l'accesso ed il diritto allo studio di prossimità.
3. Seppure con la necessaria razionalizzazione, frutto anche dell'estensione del territorio, i servizi all'istruzione devono essere sostenuti, favorendo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorché, privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
4. La formazione scolastica nonché professionale, anche dei lavoratori occupati e non, è un obiettivo fondamentale che deve essere incentivato, così come lo scambio di esperienze con altre aree, al pari del sostegno alle attività incentrate sulla formazione, la ricerca, l'innovazione nei vari settori e l'insediamento di corsi specifici anche nella forma dei master, summer e winter school ponendo il territorio al centro di un interscambio culturale e formativo di esperienze.

Articolo 18

Promozione delle attività culturali, artistiche e tutela del patrimonio storico

1. Il Comune promuove e incentiva la promozione culturale dei cittadini attraverso le iniziative attinenti alla valorizzazione dell'arte universalmente riconosciuta in tutte le sue varie forme espressive come particolare attenzione alle rappresentazioni, alle pubblicazioni, alle mostre, alla creatività in genere e con significativo rilievo all'identità del territorio, alla sua storia ed al suo progredire.
2. L'Ente sostiene sia tramite le associazioni locali, tra cui le Filarmoniche storiche esistenti, e sia con le iniziative dei privati, l'educazione musicale e la sua diffusione anche nella forma degli spettacoli.
3. Per mezzo del Teatro Comunale Accademia degli Astrusi ed il Teatro della Grancia di Montisi nonché tramite gli altri luoghi di valore esistenti, promuove iniziative di didattica e di spettacolo a carattere locale, nazionale ed internazionale, finalizzate alla conoscenza ed alla diffusione della cultura teatrale.
4. Il Comune promuove, in collaborazione con enti di ricerca ed istituzioni culturali, nazionali ed internazionali, lo sviluppo del patrimonio culturale, etnico, linguistico, storico, artistico e archeologico, considerati quali valori irrinunciabili e costituenti fattore di sviluppo anche economico della comunità. In tale contesto assume particolare rilievo anche il restauro dei beni storici, culturali ed il loro recupero alla pubblica fruizione.
5. Mediante le biblioteche comunali, l'archivio comunale sezione corrente e storica, i musei esistenti il Comune mette a disposizione le testimonianze del pensiero dell'uomo, realizza la memoria storica e culturale della propria comunità, assolve ai bisogni culturali ed informativi della collettività e di valorizzazione delle sue produzioni.
6. Specifici regolamenti possono favorire l'autonomia culturale e stabilire le modalità di accesso e fruizione dei relativi servizi.

Articolo 19

Distretto rurale

1. Il Comune, nell'ottica di valorizzare le produzioni locali di eccellenza favorisce ogni percorso volto istituire / mantenere il Distretto Rurale Montalcino come leva di sviluppo socio economico del territorio in ragione delle sue peculiarità e potenzialità agricole forestali, come di seguito precisate, che costituiscono una leva anche per altri settori come il turismo, i servizi, l'artigianato, l'industria di trasformazione ed il terziario in genere.
2. Vitivinicoltura - Il Comune incoraggia e sostiene gli operatori del settore e ritiene primario il mantenimento della vitivinicoltura di qualità cui contribuisce partecipando o proponendo iniziative specifiche, riconoscendola quale elemento trainante dell'economia locale.
 - 2.1. Il Consorzio di Tutela del Vino Brunello di Montalcino è individuato quale organismo referente per collaborare attivamente alla promozione economica e commerciale, per la diffusione e valorizzazione della cultura legata ai grandi vini di qualità di Montalcino ed alla loro produzione.
 - 2.2. Il disciplinare vigente approvato dal Consorzio del Vino Brunello di Montalcino al 30 novembre 2011, come Pubblicato nella gazzetta ufficiale serie generale n. 178 del 3.8.2015, è lo strumento produttivo riconosciuto dal Comune di Montalcino, per quanto di propria competenza ed ai fini della delimitazione delle zone di produzione;
 - 2.3. L'Ente collabora altresì con le altre denominazioni territoriali che insistono sul suo territorio, limitatamente alla propria competenza, come la DOC Orcia etc.

3. Tartufo - Il Comune individua nel Municipio di San Giovanni d'Asso il centro dello sviluppo dell'economia tartufigena del territorio, presso detto luogo avranno sede gli archivi amministrativi, gli albi, nonché il Museo.

Il Comune incoraggia e sostiene gli operatori del settore e ritiene primario lo sviluppo di tale compartimento, cui contribuisce partecipando o proponendo iniziative specifiche, riconoscendolo quale elemento trainante dell'economia locale.

Il comune collabora con le Associazioni Tartufai che avranno sede nel territorio dell' ex comune di San Giovanni d'asso al fine di promuovere la tartuficoltura in tutto il territorio comunale.

4. Pastorizia - Il patrimonio ovi/caprino locale rappresenta un fondamentale elemento della biodiversità territoriale, da incentivare anche nell'ottica di valorizzare l'ulteriore crescita della capacità di trasformazione nella filiera casearia agricola, trattandosi di prodotti di alto valore qualitativo.

5. Cerealicoltura - L'enorme superficie a vocazione cerealicola del Comune impone di individuare nel settore delle scelte produttive volte a garantire prodotti di alta qualità al fine di generare un plusvalore nel settore in linea con caratteristiche e peculiarità del comparto agricolo locale.

6. Olio, Miele, Zafferano ed altre produzioni di nicchia

6.1 Il patrimonio olivicolo è un bene essenziale dal punto di vista agronomico, della trasformazione e del paesaggio locale e con esso occorre incentivare, oltre alla coltivazione, anche le forme di trasformazione del prodotto al fine di una maggiore garanzia di qualità e commercializzazione.

6.2 Il Miele costituisce un'identità produttiva propria della storia del territorio a rilevante valore ambientale. La "Settimana del Miele" che si celebra a Montalcino da oltre 40 anni, è un momento di valorizzazione tradizionale.

6.3 Lo Zafferano rappresenta un fronte di coltivazione ad alto valore produttivo da incentivare nella sua crescita al pari di altre produzioni di nicchia come, a mero titolo esemplificativo, le Prugne, le Marmellate tipiche, gli ortaggi a filiera corta.

7. Forestazione - Il comune incentiva la messa a dimora di essenze locali per evitarne l'estinzione, la coltivazione delle stesse tanto in forma promiscua che specializzata.

7.1. La coltivazione ed il taglio del bosco sono risorse economiche che il Comune incentiva al pari della gestione del patrimonio agricolo forestale della Regione.

Articolo 20

Disciplina e sviluppo del turismo, commercio e terziario

1. Nel rispetto delle nelle norme comunitarie, statali e regionali tali attività sono disciplinate da piani o programmi pluriennali inerenti il rilascio delle autorizzazioni alle attività, all'occupazione del suolo pubblico, alla disciplina della attrezzature di servizio. Le modalità operative saranno stabilite anche da appositi regolamenti comunali che tengano apposta distinzione tra le varie aree e zone nonché tra le diverse località del comune, stante le diverse peculiarità ed al fine di favorire l'organizzazione razionale dell'apparato economico e distributivo, tenuto conto della necessità di mantenere, potenziare e valorizzare le varie attività secondo elevati standard qualitativi e la particolare insistenza di molte attività, soprattutto commerciali, all'interno dei centri storici. A tale scopo l'Ente ricerca intese con le associazioni di categoria.

2. Rilevante ai fini della destagionalizzazione dell'offerta turistica è la promozione dell'enogastronomia con la valorizzazione dei prodotti stagionali tra cui il tartufo, nonché lo sviluppo termale stante l'esistenza di alcune rilevanti sorgenti nel territorio.

3. Individuare dei percorsi tematici e di vari livelli di difficoltà (sfruttando i siti archeologici, i sentieri boschivi, etc.) pensando al turismo del trekking, della bicicletta, del camminare lento come la via Francigena ed al tempo stesso valorizzando al meglio il patrimonio artistico, monumentale ed ambientale in campo aperto, coinvolgendo in tale iniziativa il mondo associativo, tra cui anche quello venatorio.

4. Nel settore dei servizi, si ricerca e favorisce la promozione di programmi atti a favorire la formazione e lo sviluppo del terziario avanzato per assicurare adeguata qualificazione professionale ed occupazione giovanile.

Articolo 21

Settore artigianato

1. Il Comune promuove unitamente ad enti ed istituzioni lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello di servizio ed artistico.

2. A tal fine può fornire spazi ed aree pubbliche, o rese tali, in concessione agevolata, tanto nei centri storici che all'esterno, per la ripresa delle attività artigianali secondo le modalità previste anche in apposito regolamento.

3. Promuove con gli operatori e le associazioni di settore, gli enti preposti, la formazione artigianale giovanile mediante forme di incentivazione.

4. Incoraggia e sostiene l'associazionismo, la cooperazione e le forme di autogestione fra lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 22

Tutela del territorio e disciplina degli insediamenti urbani

1. Il Comune garantisce la partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione territoriale.

2. Il Comune collabora con le istituzioni per l'adozione di misure idonee a conservare il paesaggio, difendere l'ambiente e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, idrico, geologico.

3. Favorisce la valorizzazione ed il recupero prudente del centro storico come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale nonché polo privilegiato dell'attività culturale e sociale cittadina.

Articolo 23

Settore venatorio e tutela ambientale

1. Il Comune svolge funzioni amministrative in materia di caccia e pesca in base a leggi statali e regionali.

2. L'esercizio dell'attività venatoria rappresenta un'importante attività di gestione, contenimento e controllo della fauna in un ambito ambientale estremamente complesso come il territorio comunale ove insistono aree boschive rilevanti che si alternano alle colture.

3. Le forme associative del mondo venatorio ed ambientale, rappresentano un presidio sociale e territoriale di valore.

Articolo 24

Sviluppo dei servizi ai cittadini

1. Il Comune garantisce un'equa distribuzione delle risorse disponibili sul tutto il territorio garantendo pari dignità a tutte le località insistenti sullo stesso.

2. I servizi alla persona devono essere dislocati parimenti su tutto il territorio e omogenei secondo i livelli di bisogno ed interesse di ogni specifica località al pari deve essere garantito l'accesso ai servizi anche tramite il trasporto pubblico locale.

Articolo 25

Sport ed associazioni sportive

1. Il Comune riconosce e tutela i valori dello sport e incentiva la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico, sociale e aggregativo della stessa.

2. Il Comune promuove e favorisce altresì l'attività sportiva dilettantistica delle associazioni iscritte all'albo dell'associazionismo e si impegna a favorire la pratica sportiva senza discriminazioni di sesso, razza, età, stato sociale e handicap fisico.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'ENTE

Articolo 26

Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle Leggi della Repubblica, tra cui il TUEL, D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i..

2. Lo Statuto è fonte primaria dell'ordinamento comunale ed in riferimento ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune, nell'ambito dei principi e norme di legge.

3. In caso di conflitto tra norme si applicano i principi ordinari sulla gerarchia tra le fonti del diritto, con la prevalenza della norma sovraordinata.

4. In caso di successione di leggi e qualora il contenuto sia diversamente disciplinato, lo statuto, se necessario, deve essere prontamente adeguato.

5. Lo Statuto individua le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ente, indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina, assicurando la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni ed operando affinché, esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.

6. La sua adozione intende segnare l'inizio di una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale, l'organizzazione di una partecipazione più consapevole ed efficace, sia dei singoli che in forma associata, l'instaurazione di controlli tecnici e politici di natura democratica. Al centro di ogni attività comunale, delineata nel presente Statuto, si pongono il cittadino ed il territorio con l'obiettivo di un rapporto più avanzato con la Pubblica Amministrazione.

7. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalle leggi vigenti, tra cui il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., dallo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 27

Regolamenti

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, il Comune adotta Regolamenti nelle materie di propria competenza.

2. In particolare, il Comune adotta regolamenti per disciplinare:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi, riservato all'organo competente, e degli uffici e dei servizi, che dietro specifici indirizzi del Consiglio Comunale è riservato alla Giunta Comunale;
- c) l'esercizio delle funzioni.

Articolo 28

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio comunale,
- b) la Giunta comunale,
- c) il Sindaco.

Le rispettive competenze ed i rapporti tra di essi, sono stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare.

2. A tali organi è attribuita la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi dello Statuto, nell'ambito della legge e dei regolamenti.

Articolo 29

Deliberazioni del Consiglio, della Giunta e degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle Leggi, Regolamenti e dallo Statuto. Di regola, le deliberazioni sono assunte con votazione palese mentre sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone, quando venga esercitato un potere discrezionale fondato sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione delle sue azioni.

2. Coloro che si astengono volontariamente si considerano presenti ai fini della validità della seduta.

3. Consiglieri comunali, Sindaco Assessori e Segretario comunale hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione per le delibere che riguardano interessi propri o di loro parenti e affini come di legge previsto. Tale obbligo non si applica per i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista un legame diretto fra il contenuto della delibera e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini.

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici secondo quanto previsto dalla Legge, lo Statuto ed i Regolamenti.

5. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio è curato dal segretario comunale ed i verbali delle sedute

sono posti in approvazione al Consiglio, previa trasmissione per ogni verifica del caso al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capogruppo.

6. L'annotazione dell'ordine del giorno e di eventuali evidenze particolari in occasione della Giunta sono tenute in apposito brogliaccio o nelle forme regolamentari previste.

7. L'annotazione dell'ordine del giorno e la discussione in sede di Commissioni consiliari ed altri enti collegiali è verbalizzata a cura del presidente dell'organismo, potendo egli avvalersi per casi particolari di un segretario. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti ed in difetto di accordo, approvato a maggioranza.

Articolo 30

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo statuto, è organo di indirizzo, programmazione e controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione, la durata e la composizione del Consiglio comunale sono regolate dalla legge, è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa; il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio sono disciplinati dal Regolamento.

3. Il Consiglio individua ed interpreta gli interessi generali della comunità e stabilisce, in relazione ad essi, gli indirizzi politico-programmatici che guidano e coordinano l'attività amministrativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali.

4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge e può promuoverne la revoca sulla base di congrua e valida motivazione.

5. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.

6. Il Consiglio conforma altresì l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, di trasparenza e di legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il Consiglio, salvo i casi di scioglimento previsti dalla legge, dura in carica fino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 31

Insedimento e relativi adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale

1. La prima adunanza del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si deve tenere entro il termine di dieci giorni dalla convocazione ed è presieduta, fino all'elezione del Presidente, dal Sindaco.

2. Il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma di legge e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 DLT 267/2000e s.m.i..

3. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.

4. Il Consiglio comunale immediatamente dopo la convalida dei suoi eletti, procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente ai sensi del presente statuto.

5. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento e presenta la Giunta Comunale.

6. Successivamente alla prima seduta il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente eletto ed in sua assenza ed impedimento dal Vice Presidente.

7. In generale sono di spettanza del Regolamento assicurare le giuste procedure di convocazione del Consiglio.

Articolo 32

I Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Il Consigliere comunale assume la carica con la proclamazione degli eletti o con la deliberazione di surroga.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. La decadenza dalla carica di consigliere per la mancata partecipazione alle sedute è dichiarata dal consiglio a seguito di assenza ingiustificata del consigliere a 5 (cinque) adunanze consecutive. L'avvio del procedimento di dichiarazione della decadenza è comunicato all'interessato dal Presidente del consiglio, assieme all'invito a far valere di fronte al consiglio, nella prima seduta utile, le eventuali giustificazioni. La delibera con la quale si pronuncia la decadenza è adottata in seduta pubblica a scrutinio segreto e notificata all'interessato entro i cinque giorni successivi.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità della decadenza del consigliere per la mancata partecipazione alle sedute.

Articolo 33

Prerogative dei consiglieri

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa, con proposta di deliberazione per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, mozioni con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale nonché fornire un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 34

Consigliere Anziano

Ad ogni fine previsto dalla legge o dallo Statuto, è consigliere anziano il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista e dei voti individuali di preferenza, ed in caso di parità il più anziano di età; con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

Articolo 35

Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dal Consiglio nel proprio seno, a scrutinio segreto, subito dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.
2. L'elezione del Presidente è valida, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri del Consiglio assegnati.
3. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti, si procederà a nuova votazione ed è proclamato Presidente colui che per primo consegue la maggioranza assoluta dei voti dei membri del Consiglio assegnati.
4. Il Presidente rimane in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale; può essere revocato con mozione di sfiducia motivata, sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, approvata con voto palese a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, compreso in entrambi i casi il Sindaco.

5. Successivamente, il Consiglio Comunale elegge, fra i componenti appartenenti allo schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, il Vice Presidente, con le stesse modalità del primo. Qualora, effettuate le tre votazioni, nessun candidato dello schieramento opposto a quello che ha espresso il Presidente, sia rimasto eletto, si procede a nuova votazione e viene proclamato eletto colui che, appartenete a tale schieramento, avrà riportato il maggior numero di voti.

6. Le votazioni possono tenersi tutte nella stessa seduta.

7. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente, presentate al Consiglio comunale, sono efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune ed in tale caso si procederà nella prima seduta utile successiva alla stessa.

8. Nel caso di assenza, impedimento e vacanza anche del Vice presidente, le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano.

Articolo 36

Compiti del Presidente del Vice Presidente e del Consigliere Anziano

1. Il Presidente, presiede il Consiglio comunale, la Conferenza dei capigruppo e partecipa alle riunioni delle Commissioni Consiliari.

2. Il Presidente cura di concerto con il Sindaco la programmazione dei lavori del Consiglio nel rispetto della Legge, dello Statuto e del regolamento ed assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, sulle questioni sottoposte al consiglio.

3. Il presidente assicura il collegamento politico istituzionale con i Gruppi consiliari, coordina l'attività delle Commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio. In particolare ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio Comunale, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

5. In caso di impedimento temporaneo o assenza anche del Vice Presidente, le funzioni di presidenza sono svolte dal Consigliere anziano, fatte salve diverse disposizioni di legge.

Articolo 37

Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri debbono appartenere a un gruppo consiliare e ciascun gruppo deve essere composto da almeno 2 (due) consiglieri.

2. I consiglieri che non possono costituire un gruppo o che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto.

3. Un gruppo può essere composto da un solo consigliere, purché questo sia l'unico rappresentante eletto di una lista che ha ottenuto un solo seggio.

4. Ciascun gruppo elegge un presidente (capogruppo), in una riunione del gruppo appositamente convocata entro un giorno precedente alla prima riunione del Consiglio neo eletto e lo deve comunicare entro il giorno successivo e per iscritto, al Sindaco ed al Presidente del consiglio, se eletto.

5. Il Consiglio Comunale riconosce che in mancanza di indicazione del capogruppo consiliare da parte di una lista politica, o dalla vacanza, sarà considerato capogruppo il consigliere anziano (colui che ha riportato il maggior numero di voti individuali nella lista ed in caso di parità il più anziano di età).

6. Nel corso del mandato non possono essere costituiti nuovi gruppi formati da un singolo consigliere, oltre quelli discendenti direttamente dalle elezioni, ad eccezione del gruppo misto.

7. I Gruppi consiliari, nel caso siano composti da almeno due consiglieri, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a loro disposizione da parte del Sindaco che può essere comune a tutti i gruppi.

Articolo 38

Conferenza dei capogruppo

1. La conferenza dei capigruppo è formata dai presidenti di ciascun gruppo consiliare e rappresenta l'organo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre ad assicurare un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio ed assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore.
2. Il regolamento consiliare determina i compiti della Conferenza dei Capogruppo e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il Consiglio Comunale, per urgenti ed inderogabili necessità può essere convocato anche in assenza di preventiva riunione della Conferenza dei Capogruppo.

Articolo 39

Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, eventuali commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale garantendo il massimo della rappresentatività. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. La nomina delle commissioni verrà effettuata con apposita deliberazione consiliare.
3. La natura, il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con apposito regolamento.
4. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
5. Le Commissioni non hanno potere deliberativo, non hanno potere di consultazione preventiva degli argomenti di trattazione del consiglio comunale ma hanno la funzione di supporto e programmazione indicati al comma 1. e si riuniscono su istanza dei singoli gruppi.

Articolo 40

Sessioni e convocazione

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del Consiglio Comunale, su richiesta del Sindaco, di Sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare. Nella responsabilità del Presidente vi è la tempistica circa la convocazione del Consiglio Comunale, che deve avvenire nel termine congruo affinché siano scongiurati pregiudizi all'Ente da un eventuale ritardo nella stessa, tenuto conto degli argomenti da trattare, delle scadenze da rispettare e priorità dei predetti.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio informatico eletto, al momento dell'assunzione della carica, dal Consigliere e quindi a mezzo di pec od altro sistema di invio telematico.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 (dodici) ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Articolo 41

Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale

1. Le regole di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal relativo regolamento.

2. Il regolamento del Consiglio comunale, nonché le modifiche allo stesso, sono approvate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

3. Stante il fatto che il presente statuto si applica al Comune di Montalcino, istituito con Legge Regione Toscana dell'11 novembre 2016, nr. 78 e non sussiste in fase transitoria il relativo regolamento di funzionamento del Consiglio, nelle more della sua approvazione vige il Regolamento del Comune di Montalcino, così come istituito antecedentemente alla legge regionale di cui sopra.

Articolo 42

La Giunta comunale

1. La Giunta è organo di gestione amministrativa che opera attraverso decisioni collegiali che collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza e di efficienza e dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento;

3. E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

Articolo 43

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori, fino a quello massimo previsto dalla legge vigente e comunque non inferiore a quattro.

2. Nella composizione si rispetta i dettami di cui alla Legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m.i., in ordine alla rappresentanza di entrambi i sessi.

3. Nella prima seduta, prima di ogni altro adempimento la Giunta esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori, invitando il Sindaco, sussistendone le condizioni, a provvedere ad eventuali revoche e sostituzioni.

Articolo 44

Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, i componenti la Giunta Comunale ed al suo interno individua anche il Vice Sindaco e l'Assessore Anziano.

2. La nomina è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

3. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere.

4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini come di legge previsto, come pure gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

5. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

6. I Consiglieri, il Sindaco, il Segretario e gli Assessori devono astenersi dal prendere parte a deliberazioni nei casi di incompatibilità per gli oggetti in trattazione previsti dalla legge. Nel caso in cui l'incompatibilità riguardi il segretario comunale, lo stesso è sostituito per il singolo atto o dal consigliere o assessore più giovane in termini di età anagrafica. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala della seduta.

Articolo 45

Cessazione, revoca e decadenza dei componenti della Giunta comunale

1. La decadenza dei singoli Assessori, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili e producono ogni effetto di legge, qualora entro il termine di dieci giorni dalla loro acquisizione al protocollo del Comune, il Sindaco non le respinga; indi le comunica al Consiglio comunale contestualmente alla comunicazione delle nuove nomine.

3. Qualora le dimissioni vengano respinte dal Sindaco, la loro reiterazione entro cinque giorni produce effetti immediati dalla data della protocollazione.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

5. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Articolo 46

Disciplina e pubblicità dei lavori

1. La Giunta, convocata e presieduta dal Sindaco, che assume anche la qualifica di componente, si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti, a maggioranza dei voti. La convocazione può essere compiuta anche con gli strumenti informatici, mail, sms e si deve ritenere regolarmente convocata ogni qual volta sussiste la maggioranza dei suoi componenti.

2. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta da Vice Sindaco ed in difetto anche di questo dall'Assessore Anziano.

3. Ai sensi di legge le riunioni della giunta si tengono preferibilmente, se possibile, in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

4. In caso di parità di voto all'interno della Giunta quello espresso dal Sindaco ha valore doppio.

5. I verbali della Giunta sono consultabili dal pubblico, salvo nei casi di segreto d'ufficio e quanto altro, previsti dalla legge e dal regolamento.

6. Su decisione del Sindaco la Giunta può riunirsi in seduta pubblica.

7. L'ordine del giorno delle deliberazioni presentate in segreteria, con l'attestazione da parte del segretario di compiuta istruttoria, è annotato con apposite modalità anche mediante apposito brogliaccio, salvo quanto previsto dalla Legge e dai Regolamenti.

9. Con apposito regolamento la Giunta Comunale può inoltre disciplinare modalità di funzionamento, votazione, partecipazione e disciplinare il concreto funzionamento, anche prevedendo forme telematiche di presenza o votazione

Articolo 47

Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo di governo locale, nelle sue funzioni rappresenta la comunità locale, esercita tutte le funzioni previste dalla Costituzione, dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali, quale organo di amministrazione, di vigilanza e con poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio; egli è responsabile dell'esercizio delle funzioni statali e regionali delegate al Comune.

2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla della

spalla destra. Il Sindaco in occasioni particolari può delegare il Presidente del Consiglio Comunale, il Vice Sindaco, un Assessore o Consigliere ad indossare la fascia durante manifestazioni pubbliche.

3. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.

4. Assume le funzioni di organo del Comune dopo la proclamazione degli eletti, esercita le attribuzioni nei servizi di competenza statale dopo aver prestato giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento.

5. Resta in carica fino alla proclamazione degli eletti effettuata dall'ufficio elettorale, secondo la normativa nazionale.

Articolo 48

Programma di Governo

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.

3. Il consiglio può provvedere, con apposite verifiche e comunque in occasione della discussione del Bilancio Consuntivo che assume anche valore ricognitivo dell'attività programmata e compiuta, a verificare le attuazioni di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. Il Consiglio può provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 49

Potere di emanazione di provvedimenti

1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto della legge, provvedimenti ed ordinanze contingibili ed urgenti per l'esercizio delle sue funzioni, nei modi e nelle forme di legge previsti.

2. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco, nel rispetto della legge, può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati in cui fossero incorse.

3. Il regolamento individua le forme di pubblicità dell'atto, nonché ulteriori forme e modalità procedurali in ordine all'emissione degli atti ed alla loro esecuzione.

Articolo 50

Attribuzioni per materie

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente, compresa la rappresentanza amministrativa ed in giudizio del Comune, per quanto di competenza;

b) dispone la convocazione dei comizi per i referendum, le consultazioni popolari e quanto altro previsto dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

c) è competente per il rilascio di autorizzazioni e concessioni di competenza comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;

d) ha facoltà di delega, generale o parziale delle sue competenze od attribuzioni;

e) ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive;

f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili;

g) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio comunale, nonché ha potere di impulso per favorire contatti ed incontri con altri Comuni, Provincie, Regioni, lo Stato e le Istituzioni sociali;

h) promuove la stipula di gemellaggi sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni e scambi internazionali;

- i) ha la sovrintendenza al regolare svolgimento delle funzioni delegate quale Ufficiale di Governo;
- l) ha il coordinamento, e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
- m) dispone l'adozione di atti, interni o a rilievo esterno, che la legge, lo statuto ed i regolamenti espressamente gli riservano.
- n) dispone la nomina e la revoca del Segretario Comunale e delle strutture di vertice del Comune;
- o) può delegare al Segretario Comunale ed alle altre strutture di vertice del Comune la sottoscrizione di specifici atti, compiti gestionali od attribuire allo stesso titolarità di servizi;

2. Il Sindaco dispone degli uffici e servizi comunali ogni volta che ne ravvisi la necessità per il buon andamento dell'amministrazione.

3. Nomina altresì i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali, se previsti, e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.

Articolo 51

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le Aziende Speciali, le Istituzioni e le Società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 52

Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina un Assessore quale Vice Sindaco, che lo sostituisce in via generale, anche quale Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

2. Il Vice Sindaco può essere nominato anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere.

3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'Assessore Anziano.

4. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro soggetto avente i requisiti di legge e di cui sopra, dandone comunicazione al Consiglio comunale.

Articolo 53

Nomina e designazione di rappresentanti

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Verifica altresì la coerenza dell'attività dei rappresentanti del comune con riferimento agli indirizzi che hanno condotto alla loro nomina.

3. Il designato deve segnalare al Sindaco ogni situazione di conflitto di interessi anche potenziale alla nomina.

Articolo 54

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri di seguire specifici argomenti o programmi utili per l'esercizio delle funzioni dell'Ente, purché non vengano delegati poteri assimilabili a quelli degli assessori o dei responsabili di servizio.

2. Il Sindaco può inoltre incaricare esperti o singoli cittadini di seguire, senza assumere poteri di rappresentanza verso

l'esterno e senza impegnare l'Ente, specifiche vicende o rapporti territoriali, anche con funzioni consultive, promozionali, di valorizzazione o di raccordo relazionale. Ciò non può determinare costi aggiuntivi per l'Ente, di nessun tipo, e le funzioni non devono sovrapporsi ad ambiti istituzionali rimesse ai consiglieri o agli assessori.

Articolo 55

Mozioni di sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno tre quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
5. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato a maggioranza da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
6. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o dal presidente del Consiglio comunale e solo in mancanza di questi dal Consigliere Anziano che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
7. La commissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
8. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONI

Articolo 56

Principi generali

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione e l'informazione dei cittadini e delle associazioni sull'attività dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio Comunale predisporre ed approva il regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Articolo 57

Decentramento dei servizi

In considerazione dell'estensione del territorio comunale e del processo di fusione da cui l'Ente ha preso origine, il Comune persegue una politica di erogazione dei servizi il più possibile vicina ai cittadini, a tale scopo può istituire, anche in aggiunta al Municipio di S. Giovanni d'Asso, sedi diverse da quella centrale presso le quali è garantita l'erogazione e l'accesso ai principali servizi comunali, con particolare riferimento ai servizi alla persona.

Articolo 58

Le consulte

1. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione, ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuate con l'atto istitutivo.
2. Le Consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono le materie di loro interesse.

3. Il Consiglio comunale con l'atto istitutivo può istituire delle Consulte ed individuare la sua composizione, e gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime eventuali pareri.

Articolo 59

Valorizzazione delle libere forme associative

1. La libertà di associazione, garantita dalla carta costituzionale, è protetta e promossa dal Comune.

2. Il Comune non può porre vincoli all'esercizio del diritto ad associarsi, le cui manifestazioni possono consistere nella costituzione di soggetti a carattere associativo stabile oppure temporaneo.

3. Gli enti a carattere associativo, le associazioni ed i comitati a carattere stabile e rappresentativo e senza scopo di lucro nonché le organizzazioni del volontariato sono valorizzate dal Comune nell'ambito delle materie di propria competenza, ritenendole un presidio imprescindibile.

4. Ai fini del primo comma, sono rilevanti pure le forme associative o di aggregazione a carattere temporaneo e fra queste, anche, quelle disciplinate dall'art. 9 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Articolo 60

Forme associative del Comune di Montalcino

Sono forme associative a rilevanza statutaria per l'intero Comune di Montalcino:

- a) tutti gli enti a carattere associativo che abbiano sede stabile nel territorio del Comune di Montalcino;
- b) le associazioni storico – rievocative a carattere territoriale riconosciute tali dalla L.R. 5/2012;
- c) le associazioni di promozione territoriale;
- d) le organizzazioni temporanee a carattere associativo o di aggregazione che svolgono attività pertinenti a singole procedure amministrative o di interesse pubblico nell'ambito della sussidiarietà orizzontale.

Articolo 61

Quartieri di Montalcino

Sono associazioni storico – rievocative, di cui all'elenco regionale previsto dall'art. 3, secondo comma, della L.R. 5/2012, che hanno come elemento caratterizzante una parte del territorio della città di Montalcino sono: il Quartiere Borghetto, il Quartiere Pianello, il Quartiere Ruga, il Quartiere Travaglio. Essi sono detentori di tradizioni proprie della comunità montalcinese; la loro attività di aggregazione e di promozione culturale è di pubblico interesse e riconosciuta da sempre nello statuto del Comune di Montalcino anche antecedentemente all'atto di istituzione dell'attuale Comune. L'Ente si avvale della collaborazione dei quartieri per le scelte di governo che interessano il territorio di pertinenza e li sostiene con ogni appoggio morale e materiale, entro i limiti delle sue disponibilità e secondo i criteri e le modalità previste nei vari regolamenti.

Articolo 62

Associazioni territoriali del Municipio di S. Giovanni d'Asso

Ai fini della rappresentanza nel Consiglio del Municipio, nei modi e nelle forme che saranno determinati dal regolamento del Municipio, assumono rilevanza tutte le associazioni che insistono sul territorio riferibile al Comune di S. Giovanni d'Asso come esistente al 31.12.2016.

Articolo 63

Albo e foglio delle associazioni

1. È istituito l'albo delle associazioni a carattere stabile e delle forme associative indicate nel presente Statuto con una sezione dedicata al Municipio di S. Giovanni d'Asso.

2. È istituito il foglio delle forme associative temporanee, organizzazioni temporanee a carattere associativo o di aggregazione, il cui albo nella forma del Foglio delle organizzazioni è disciplinato da apposito regolamento.

Articolo 64

Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni iscritte nell'apposito albo comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita dal Regolamento sui Contributi, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

3. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale e comunque nelle forme di legge che consentono il ricorso al contributo di tali associazioni.

4. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Articolo 65

Commissione per i rapporti con le forme associative

Un'apposita Commissione consiliare può essere preposta ad organizzare rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede alla valutazione sull'iscrizione in apposito Albo delle associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti come stabilito dal presente statuto e dal regolamento e ne verifica periodicamente le condizioni di permanenza., supportando con tali valutazioni il compito della struttura.

Articolo 66

Volontariato e sussidiarietà orizzontale

1. Il Comune promuove e sostiene le forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, l'integrazione, nonché per la tutela dell'ambiente, la sanità, il sociale, lo sport e la cultura in genere.

2. Il Comune, per la tutela dei beni comuni e di servizi di pubblica utilità, favorisce le forme di collaborazione proposte da persone singole od aggregate.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Articolo 67

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune ordina la propria struttura organizzativa conformemente a principi di funzionalità, economicità di gestione, professionalità, responsabilità, trasparenza, imparzialità, premialità e tenendo conto di quanto disposto in tema di decentramento in merito all'istituzione del Municipio;

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legge e del presente statuto, è disciplinato con regolamento in maniera tale da garantire l'autonomia, la funzionalità e l'economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità.

3. Il regolamento è uniformato al principio di distinzione fra funzione politica e di governo e funzione amministrativa.

4. La dotazione organica del personale, la regolazione delle unità organizzative responsabili del procedimento e l'organizzazione dei servizi, anche quando è disciplinata da atti diversi dal regolamento, deve uniformarsi al principio di distinzione indicato al secondo comma, al fine di garantire l'autonomia e la responsabilità degli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative o nella prestazione di servizi.

Articolo 68

Organo di vertice amministrativo

1. Il Comune si dota di un dirigente apicale o segretario generale cui sono affidate le funzioni assegnate dalla legge a tale figura la quale può svolgere, in attuazione di ulteriori disposizioni comunali, compiti aggiuntivi e gestionali.

2. Tale figura dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le funzioni stabilite dalla legge, dal regolamento degli uffici e dei servizi e quelle attribuite dal Sindaco.

3. Tale figura coincide con il Segretario Generale, e l'incarico ha una durata non superiore a quella del Sindaco, disposta in attuazione della normativa nazionale, anche prevedendo meccanismi di sostituzione e supporto.

4. Al Segretario Generale possono essere attribuite competenze gestionali ed attribuzioni dirigenziali, e tale figura può essere oggetto anche di specifica convenzione per la gestione associata.

Articolo 69

Incarichi a contratto ed implementazione della dotazione organica

1. Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato.
2. La copertura di posti di qualifica dirigenziale oppure della categoria di classificazione più elevata, ovvero, anche al di fuori della dotazione organica, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire entro i limiti stabiliti per legge, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con motivata deliberazione di Giunta, di diritto privato.
3. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con provvedimento motivato e comunicato al Consiglio Comunale, assicurando in ogni caso l'adeguata e documentata professionalità del collaboratore prescelto e i titoli di studio previsti per la qualifica.
4. La durata del contratto non potrà eccedere la scadenza del mandato del Sindaco e l'incarico potrà essere in ogni momento revocato con provvedimento motivato del Sindaco medesimo, secondo le disposizioni vigenti per tali tipologie di rapporto.
5. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere che, per il conseguimento di obiettivi determinati l'Amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'Ente, può attivare convenzioni determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Articolo 70 **Uffici di supporto**

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 90 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è inoltre possibile il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato per l'istituzione di supporto agli organi di direzione politica.

Articolo 71 **Vicesegretario**

1. Il Sindaco può conferire un incarico a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso di laurea, come previsto dall'ordinamento, anche ricorrendo alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al precedente articolo e comunque nel rispetto dell'articolo 110 del Tuel.
2. Il Vicesegretario collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 72 **Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale e sono nominati dal Sindaco, e rivestono il ruolo di struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente. Essi possono essere nominati anche tra soggetti con contratti di lavoro a tempo determinato, per come previsti dal presente Statuto ed in generale dalle disposizioni di cui all'articolo 110 del TUEL.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dall'organo di vertice amministrativo, e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla giunta comunale. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dall'organo di vertice amministrativo, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa. In ogni caso agli stessi sono rimesse le attribuzioni indicate dal Testo Unico per gli organi gestionali.

Articolo 73 **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza, tempestività disciplina e onore agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ogni dipendente ha l'obbligo della scrupolosa osservanza delle disposizioni del vigente codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 74

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio nonché a comunicare agli organi competenti ai sensi di legge.

Articolo 75

Responsabilità verso terzi e la determinazione dei danni

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Articolo 76

Responsabilità dei contabili

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Articolo 77

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dalla norma e dal presente Statuto atti al controllo di regolarità amministrativa e contabile, al controllo di gestione, alla valutazione della dirigenza ed all'eventuale controllo strategico;

2. Spetta al Regolamento di Contabilità e al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, per i rispettivi di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Articolo 78

Autonomia finanziaria

1. L'ordinamento della finanza del Comune e' riservato alla Legge e al relativo Regolamento Comunale, che opera dentro i limiti di tale normativa.

2. Il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ed è altresì, titolare di potestà deliberativa nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe entro i limiti normativi.

3. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

4. Il sistema tributario locale tiene conto della capacità contributiva dei soggetti passivi ed è informato a criteri di progressività e redistribuzione della ricchezza.

5. Il sistema tariffario dei servizi tiene conto e privilegia le categorie più deboli della popolazione.

6. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento di contabilità.

Articolo 79

Le gestione del patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I beni patrimoniali comunali disponibili devono, di norma, essere valorizzati al meglio, favorendo anche le forme di recupero degli stessi per funzioni sociali e/o aggregative e se concessi a privati secondo i canoni di mercato; i beni demaniali possono essere concessi in uso, alle condizioni di cui sopra e previa corresponsione di adeguata tariffa.

3. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

4. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dall'apposito Regolamento.

5. Il Comune può ricevere eredità, donazioni ed ogni altra erogazione da destinare a funzioni o utilità di interesse pubblico.

Articolo 80

Bilancio di previsione

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla Legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al Regolamento di Contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale, deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il Bilancio di previsione deve presentare coerenza agli atti e corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati.

4. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, la Giunta definisce il piano esecutivo di gestione ed il piano delle performance.

Articolo 81

Rendiconto della gestione

1. I risultati gestionali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Patrimonio;

2. Il Tesoriere deve rendere il conto entro i termini di legge dalla chiusura dell'esercizio o dalla cessazione della funzione, se avviene prima.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

Articolo 82

Attività contrattuale

1. Il Comune disciplina nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa comunitaria e statutaria, l'attività contrattuale del comune.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Ente provvede mediante all'attività contrattuale in tema di lavori, forniture di beni, servizi, operazioni immobiliari e persegue, anche mediante forme di intervento dei privati, obiettivi di efficacia ed efficienza, nei modi e nelle forme di regolamentari e di legge previste.

Articolo 83

Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale prende atto dell'avvenuta individuazione del Revisore, disposto in base alla normativa vigente e si conforma alla durata da essa stabilita.

2. Il Regolamento di Contabilità disciplinerà l'organizzazione e le modalità di funzionamento di tale ufficio di revisione, individuando le eventuali ulteriori funzioni di verifica, di impulso, di proposta e di garanzia.

3. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale ed agli altri organismi di norma previsti.

Articolo 84

Servizio tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato, con le modalità previste dal regolamento di contabilità mediante apposita convenzione, ad un istituto di credito che disporrà di una sede operativa nel Comune.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

Articolo 85

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati nei modi e nelle forme di legge previste.

2. La pubblicazione viene curata dal segretario comunale che si avvale del personale competente e, su attestazione di questi, certifica, se previsto, l'avvenuto adempimento delle formalità di norma previste.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze devono essere idoneamente pubblicizzate e per gli atti di particolare interesse, eventualmente anche individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi.

Articolo 86

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

2. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

3. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Articolo 87

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa in genere o su argomenti specifici.

Articolo 88

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione. La stessa va corredata in forma leggibile, da indicazioni anagrafiche e di residenza e sottoscrizione degli aderenti e ciò pena inammissibilità. La stessa deve essere qualificata come "Petizione ai sensi dello Statuto comunale" onde scongiurare qualsivoglia confusione con le segnalazioni di uso corrente e deve essere depositata a protocollo.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 15 (quindici) giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia al Presidente del Consiglio ed ai gruppi consiliari.

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno 70 (settanta) persone, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno 100 (cento) persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del consiglio comunale.

Articolo 89

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa. La stessa va corredata da indicazioni anagrafiche, di residenza e sottoscrizione dell'istante e ciò pena inammissibilità. La stessa deve essere qualificata come "Istanza ai sensi dello Statuto comunale" onde scongiurare qualsivoglia confusione con le segnalazioni di uso corrente e deve essere depositata a protocollo.

2. La risposta all'Istanza deve essere motivata e fornita entro 45 (quarantacinque) giorni dall'interrogazione.

Articolo 90

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del comune, con firma ed indirizzo leggibile, non inferiore a 100 (cento) avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente al Presidente del consiglio ed ai gruppi consiliari entro (30) trenta giorni dal ricevimento.

2. La stessa deve essere qualificata come "Proposta ai sensi dello Statuto comunale" onde scongiurare qualsivoglia confusione con suggerimenti di uso corrente e deve essere depositata a protocollo.

3. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della proposta.

4. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.

Articolo 91

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ove consentito dal Testo Unico degli Enti Locali.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio.

Articolo 92

Referendum

1. Al fine della realizzazione di un corretto rapporto tra gli orientamenti che maturano nella collettività e l'attività degli organi comunali, è consentito lo svolgimento di referendum consultivi su materie di esclusiva competenza comunale. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non generare equivoci;

2. Un numero di elettori residenti, con firma ed indirizzo leggibile, non inferiore al 15 % degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

3. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie: a) statuto comunale; b) regolamento del consiglio comunale; c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni

TITOLO VII SERVIZI PUBBLICI

Articolo 93 Servizi pubblici comunali

1. La gestione dei servizi pubblici locali si ispira a principi di funzionalità, efficacia ed economicità. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e/o dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre di una delle forme gestionali consentite dalla normativa.

3. Per la programmazione e la gestione dei servizi il Comune auspica e promuove forme di collaborazione con altri Enti Locali, a partire dai Comuni che operano in territori limitrofi e con gli altri Enti locali e le articolazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee all'esercizio delle attività ed alle finalità da perseguire.

4. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni, o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una azienda speciale o altra forma di gestione esterna.

Articolo 94 Concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi e beni pubblici in concessione a terzi;

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini – utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali;

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente in conformità alle previsioni di Leggi e Regolamenti.

Articolo 95 Società di Capitali

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società di capitali per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

4. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati amministratori delle società per azioni od a responsabilità limitata.

5. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'Assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Articolo 96 Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 97 Accordi di programma

1. Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime degli organi di vertice delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del medesimo rappresentante ed è pubblicato ai sensi di legge.

Articolo 98 Ambiti di appartenenza

1. In ragione dell'avvenuta istituzione del Comune di Montalcino con la Legge Regionale Toscana nr. 78 dell'11 novembre 2016, si applicano all'Ente le disposizioni in essa contenute, con particolare riferimento all'art.9 che disciplina i Territori Montani e l'art.10 attinente agli ambiti, ai servizi, alle funzioni in esso specificati.

2. E' nella facoltà del Comune di Montalcino chiedere le modifiche degli abiti di cui sopra che si rendessero necessarie in relazione alle proprie esigenze politico amministrative anche al fine di una migliore erogazione dei servizi a cittadini, allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché per una migliore e razionale gestione della spesa pubblica; il tutto in ossequio alle norme di legge.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 99 Approvazione modifica ed abrogazione dello statuto

1. Il testo dello Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza necessaria prevista dall'art. 6 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ragione delle modalità previste per l'istituito nuovo Comune di Montalcino, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 15 comma 2 D. Lgs. 267/2000 e L.R. Toscana nr.78 dell'11.11.2016.

2. La vigenza del presente Statuto permarrà sino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune istituito, ex. art. 15 comma 2 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

3. Possono essere presentate proposte di modifica o abrogazione dello Statuto: dal Sindaco, dai 3/5 (tre quinti) dei consiglieri comunali, oppure quale proposta di iniziativa popolare sottoscritta da almeno 1/5 degli aventi diritto al voto e comunque con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art.6 comma 4 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

5. Ogni proposta di modifica dello statuto deve comportare la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Articolo 100

Disciplina transitoria e revisione regolamenti

- 1.** Ai sensi dell'art. 6 comma 2 L.R. Toscana nr. 78 dell'11.11.2016, entro sei mesi dall'elezione degli organi dell'istituto Comune di Montalcino deve essere approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
- 2.** Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dalla Legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti;
- 3.** Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate al presente Statuto e le disposizioni regolamentari precedenti, per quanto compatibili con le norme statutarie, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione dei nuovi regolamenti.

Articolo 101

Entrata in vigore

- 1.** Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge e comunque non prima siano decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio del Comune.
- 2.** Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare le conoscenze dello Statuto da parte della Comunità locale.

INDICE

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1	Principi fondamentali
Art. 2	Comune di Montalcino e territorio
Art. 3	Municipio di San Giovanni d'Asso
Art. 4	Stemma e gonfalone
Arti.5	Patrono del comune
Art. 6	Festività identitarie, storico, culturali, della tradizione popolare e sociali
Art. 7	Feste identitarie della Città di Montalcino e simbologia a valore Comunale
Art. 8	Festività del Municipio di S. Giovanni d'Asso e simbologia del Municipio
Art. 9	Festività delle varie località e simbologia delle stesse
Art. 10	Albo pretorio
Art. 11	Diritto di cittadinanza
Art. 12	Cittadinanza onoraria e conferimento
Art. 13	Pari opportunità
Art. 14	Beni comuni
Art. 15	Sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico del territorio
Art. 16	Sanità ed assistenza sociale
Art. 17	Assistenza scolastica, istruzione e formazione in generale
Art. 18	Promozione delle attività culturali, artistiche e tutela del patrimonio storico
Art. 19	Distretto rurale
Art. 20	Disciplina e sviluppo del turismo, commercio e terziario
Art. 21	Settore artigianato
Art. 22	Tutela del territorio e disciplina degli insediamenti urbani
Art. 23	Settore venatorio e tutela ambientale
Art. 24	Sviluppo dei servizi ai cittadini
Art. 25	Sport ed associazioni sportive

TITOLO II ORDINAMENTO DELL'ENTE

Art. 26	Statuto
Art. 27	Regolamenti
Art. 28	Organi del Comune
Art. 29	Deliberazioni del Consiglio, della Giunta e degli organi collegiali
Art. 30	Il Consiglio comunale
Art. 31	Insediamento e relativi adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale
Art. 32	I Consiglieri
Art. 33	Prerogative dei consiglieri
Art. 34	Consigliere Anziano
Art. 35	Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale
Art. 36	Compiti del Presidente del Vice Presidente e del Consigliere Anziano
Art. 37	Gruppi consiliari
Art. 38	Conferenza dei capigruppo
Art. 39	Commissioni consiliari
Art. 40	Sessioni e convocazione
Art. 41	Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale
Art. 42	La Giunta comunale
Art. 43	Composizione

Art. 44	Nomina della Giunta
Art. 45	Cessazione, revoca e decadenza dei componenti della Giunta comunale
Art. 46	Disciplina e pubblicità dei lavori
Art. 47	Il Sindaco
Art. 48	Programma di Governo
Art. 49	Potere di emanazione di provvedimenti
Art. 50	Attribuzioni per materie
Art. 51	Attribuzioni di vigilanza
Art. 52	Vice Sindaco
Art. 53	Nomina e designazione di rappresentanti
Art. 54	Attribuzioni di organizzazione
Art. 55	Mozioni di sfiducia e dimissioni del Sindaco

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONI

Art. 56	Principi generali
Art. 57	Decentramento dei servizi
Art. 58	Le consulte
Art. 59	Valorizzazione delle libere forme associative
Art. 60	Forme associative del Comune di Montalcino
Art. 61	Quartieri di Montalcino
Art. 62	Associazioni territoriali del Municipio di S. Giovanni d'Asso
Art. 63	Albo e foglio delle associazioni
Art. 64	Contributi alle associazioni
Art. 65	Commissione per i rapporti con le forme associative
Art. 66	Volontariato e sussidiarietà orizzontale

TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 67	Organizzazione degli uffici e dei servizi
Art. 68	Organo di vertice amministrativo
Art. 69	Incarichi a contratto ed implementazione della dotazione organica
Art. 70	Uffici di supporto
Art. 71	Vicesegretario
Art. 72	Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 73	Diritti e doveri dei dipendenti
Art. 74	Responsabilità verso il comune
Art. 75	Responsabilità verso terzi e la determinazione dei danni
Art. 76	Responsabilità dei contabili
Art. 77	Controllo interno

TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 78	Autonomia finanziaria
Art. 79	Le gestione del patrimonio
Art. 80	Bilancio di previsione
Art. 81	Rendiconto della gestione
Art. 82	Attività contrattuale
Art. 83	Revisore dei conti
Art. 84	Servizio tesoreria

TITOLO VI PARTECIPAZIONE

Art. 85	Diritto di informazione
Art. 86	Accesso agli atti
Art. 87	Consultazioni
Art. 88	Petizioni
Art. 89	Istanze
Art. 90	Proposte

Art. 91 Azione popolare
Art. 92 Referendum

TITOLO VII **SERVIZI PUBBLICI**

Art. 93 Servizi Pubblici Comunali
Art. 94 Concessione a terzi
Art. 95 Società di Capitali
Art. 96 Convenzioni
Art. 97 Accordi di programma
Art. 98 Ambiti di appartenenza

TITOLO VIII **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 99 Approvazione modifica ed abrogazione dello statuto
Art. 100 Disciplina transitoria e revisione regolamenti
Art. 101 Entrata in vigore